

XVI legislatura

## **Il referendum sull'energia nucleare**

febbraio 2011  
n. 273



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore delle  
attività produttive e in quello  
dell'agricoltura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

# **Il referendum sull'energia nucleare**

febbraio 2011  
n. 273

a cura di: G. Buonomo  
ha collaborato: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Energia nucleare. Referendum  
abrogativo.



## INDICE

PREMESSA .....	7
IL QUESITO DICHIARATO AMMISSIBILE E I SUOI EFFETTI.....	13
Corte Costituzionale, Sentenza n. 28 del 26 gennaio 2011 .....	15
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 .....	33
Legge 23 luglio 2009, n. 99.....	35
Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 .....	53
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .....	121
I PRECEDENTI.....	123
Legge 10 gennaio 1983, n. 8 .....	125
Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 .....	131



## PREMESSA

L'impiego dell'energia nucleare a scopo pacifico, nel nostro Paese, era disciplinato dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 "Impiego pacifico dell'energia nucleare": tale legge, modificata nel tempo ma non coinvolta nei tre quesiti abrogativi di cui ai referendum del 1987, non è mai stata abrogata espressamente.

Più in generale, va ricordato che dal 1987 al 2008 non parevano sussistere ostacoli legali alla prosecuzione dell'opzione nucleare (pur se con l'importante eccezione, fino al 2004, delle società miste coll'estero, e senza le procedure di compensazione e di decisione in opposizione alle popolazioni). Fu una scelta politica quella di interpretare la vittoria del sì ai tre quesiti in senso preclusivo alla prosecuzione dell'attività in proposito.

I referendum del 1987 riguardavano due diversi testi legislativi: la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL, e la legge 10 gennaio 1983, n. 8 (attinente ai contributi dovuti agli enti locali dei territori sedi di centrali elettriche ed alle relative procedure di localizzazione). I quesiti e gli esiti<sup>1</sup> di allora sono così sintetizzabili:

1. *Volete che venga abrogata la norma che consente al Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) di decidere sulla localizzazione delle centrali nel caso in cui gli enti locali non decidono entro tempi stabiliti?*

<b>1- Referendum per l'abolizione della procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari</b> (la norma a cui si riferisce la domanda è quella riguardante "la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari e la determinazione delle aree suscettibili di insediamento", previste dal 13° comma dell'articolo unico della legge 10/1/1983 n. 8)		
	Elettori	45.869.897
	Votanti	29.862.376
	% Votanti	65,1
	Astenuti	16.007.521
	% sugli Elettori	34,9

---

<sup>1</sup> Fonte: Ministero dell' Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Voti Validi	<b>RISPOSTA AFFERMATIVA</b>	<b>20.984.110</b>
	<b>%</b>	<b>80,6</b>
	<b>RISPOSTA NEGATIVA</b>	<b>5.059.819</b>
	<b>%</b>	<b>19,4</b>
	Totale	26.043.929
Voti non Validi	Totale	3.818.447
	% sui Votanti	12,8
	Schede Bianche	2.536.648
	% sui Votanti	8,5

2. *Volete che venga abrogato il compenso ai comuni che ospitano centrali nucleari o a carbone?*

**2 – Referendum per l’abolizione dei contributi a regioni e comuni sedi di impianti elettronucleari** (la norma a cui si riferisce la domanda è quella riguardante “l’erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi”, previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo unico della citata legge 10/1/1983 n. 8)

	Elettori	45.870.230
	Votanti	29.871.570
	% Votanti	65,1
	Astenuti	15.998.660
	% sugli Elettori	34,9
Voti Validi	<b>RISPOSTA AFFERMATIVA</b>	<b>20.618.624</b>
	<b>%</b>	<b>79,7</b>
	<b>RISPOSTA NEGATIVA</b>	<b>5.247.887</b>
	<b>%</b>	<b>20,3</b>
	Totale	25.866.511
Voti non Validi	Totale	4.005.059
	% sui Votanti	13,4
	Schede Bianche	2.654.572
	% sui Votanti	8,9

3. *Volete che venga abrogata la norma che consente all'ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica) di partecipare ad accordi internazionali per la costruzione e la gestione di centrali nucleari all'estero?*

<b>3 – Referendum per l'abolizione della partecipazione dell' Enel alla realizzazione di impianti elettronucleari all'estero</b> (questa norma è contenuta nella legge n. 856 del 1973, che modificava l'articolo 1 della legge istitutiva dell'ENEL)		
	Elettori	45.849.287
	Votanti	29.855.604
	% votanti	65,1
	Astenuti	15.993.683
	% sugli Elettori	34,5
Voti Validi	<b>RISPOSTA AFFERMATIVA</b>	<b>18.795.852</b>
	<b>%</b>	<b>71,9</b>
	<b>RISPOSTA NEGATIVA</b>	<b>7.361.666</b>
	<b>%</b>	<b>28,1</b>
	Totale	26.157.518
Voti non Validi	Totale	3.698.086
	% sui votanti	12,4
	Schede Bianche	2.388.117
	% sui votanti	8,0

In tutti e tre i casi vinse il "sì" all'abrogazione.

Nel primo e nel secondo caso (legge del 1983) l'accoglimento dei due quesiti referendari produsse:

- a) la caducazione dei primi dodici commi dell'articolo unico (fissazione dell'ammontare degli oneri compensativi dell'ENEL agli enti locali, con divieto di convenzioni comportanti contributi aggiuntivi);
- b) la caducazione della procedura intergovernativa CIPE di scelta dei siti in cui localizzare impianti nucleare sormontando il dissenso delle popolazioni interessate.

Nel terzo caso la conseguenza fu che all'ENEL (allora, in virtù della legge n. 1643 del 1962, ente pubblico economico monopolista nella produzione e commercializzazione di energia elettrica "da qualsiasi fonte prodotta") venne sottratta la possibilità di realizzare (in deroga al più generale divieto) società con società od enti stranieri per la costruzione e l'esercizio di impianti elettro-nucleari. Peraltro la norma parzialmente caducata dal referendum (articolo 1

settimo comma) fu, con la legge n. 9 del 1991, riformulata con la rimozione del generale divieto di costituire partecipate e come generica facultizzazione dell'Ente a costituire società (anche estere) per realizzare i propri fini istituzionali; indi, con il comma 42 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, si dispose che "i produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta".

Come effetto dell'esito referendario, i Governi dell'epoca si divisero tra l'ipotesi di proseguire entro i limiti imposti dai tre referendum (Goria)<sup>2</sup>, quella di fermare solo alcune centrali (De Mita)<sup>3</sup> e quella di cessare del tutto la produzione nazionale di energia nucleare: ciò avvenne con la decisione della Camera dei deputati, il 12 giugno 1990, di "chiudere in via definitiva" le due centrali di Trino Vercellese e Caorso<sup>4</sup>.

Anche in questo caso, tuttavia, era ben chiaro che la scelta era dipesa da scelte politiche, ovviamente condizionate dalla volontà popolare espressasi nei referendum, ma dall'esito referendario non necessitate<sup>5</sup>.

Sulla scelta di trarre le conseguenze dal moto di opinione pubblica espressosi con il referendum, ovviamente, incisero le nuove e diverse condizioni giuridiche in cui si sarebbe dovuta proseguire l'attività di produzione dell'energia nucleare, visto che gli strumenti di esercizio a valle delle caducazioni referendarie (in particolare, quella degli oneri compensativi) alteravano l'originario bilancio costi/benefici.

Successivamente, da un lato l'ENEL assunse la natura di società per azioni (decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992 convertito con l. 8 agosto 1992, n. 359), dall'altro lato le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica furono liberalizzate, ponendo fine al pregresso regime di monopolio legale (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).

---

<sup>2</sup> cfr. *L'ultimatum di Amato non blocca Goria 'Montalto si farà*, su *Repubblica*, 11 marzo 1988, alla URL ((<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/03/11/ultimatum-di-amato-non-blocca-goria.html>)). Peraltro, il governo Goria procedette alla sospensione dei lavori della centrale di Trino 2, alla chiusura della centrale di Latina ed alla verifica della sicurezza delle centrali di Caorso e di Trino 1, adempiendo alla moratoria di 5 anni per la costruzione di nuovi impianti nucleari richiesta dalla Camera con una risoluzione del 18 dicembre 1987.

<sup>3</sup> Per l'annuncio della riconversione della centrale di Montalto di Castro Montalto di Castro, cfr. la replica del presidente del Consiglio nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 21 aprile 1988. Con il piano energetico nazionale presentato al Senato, nel settembre 1988, venne poi annunciata la chiusura del reattore sperimentale PEC di Brasimone ed il disimpegno dalla partecipazione al reattore veloce *Superphenix*.

<sup>4</sup> Il Senato si era limitato in precedenza (17 maggio 1990) ad adottare un ordine del giorno nel quale si impegnava il Governo "a presentare al Parlamento entro il 30 novembre 1990 "l'aggiornamento del quadro di riferimento contenuto nel Piano Energetico Nazionale".

<sup>5</sup> Lo stesso Presidente del consiglio del Governo che aveva accolto l'ordine del giorno della Camera, Giulio Andreotti, lo chiarì in successivi interventi, compreso quello alla rassegna internazionale Elettronica, Spazio ed Energia di Roma, il 5 novembre 1990.

Si pone ora il quesito su quale sia l'effetto dell'eventuale accoglimento del quesito referendario (n. 153 reg. ref.) dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale il 12 gennaio 2011.

Rinviando al testo a fronte redatto per la singola disamina degli interventi abrogativi proposti dal Comitato promotore, va comunque notato che è stata esclusa dalla Corte la possibile reviviscenza delle normative pregresse<sup>6</sup>.

In proposito, è consolidato principio dell'attività nomopoietica che "se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento" (*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, § 15 lettera d) della circolare del Presidente del Senato 20 aprile 2001); tale canone interpretativo, sia pur introdotto per le norme positive, è estensibile a quelle che operano in negativo, come l'effetto referendario, come ricordato dalla stessa Corte costituzionale nella parte conclusiva del "Considerato in diritto" della sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 28.

È aperto alla valutazione quali siano le ricadute problematiche di tale abrogazione. Essa però non è stata giudicata dalla Corte come sufficiente ad integrare il canone secondo cui sono inammissibili le richieste referendarie che si pongono "in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da convenzioni internazionali, sicché, in caso di abrogazione, sia pure attraverso il mezzo di democrazia diretta, della norma di attuazione dell'obbligo suddetto, possa sorgere una responsabilità dello Stato" (sentenza n. 63 del 1990).

In particolare, fu giudicata una «violazione di un fondamentale impegno assunto dallo Stato italiano con l'adesione al Trattato di Roma», la proposta referendaria che vanificava l'obbligo di cooperazione imposto dall'articolo 192 del Trattato medesimo (sentenza n. 31 del 1981, che esclude il referendum abrogativo di normativa «strettamente collegata al richiamato ambito di operatività del Trattato di Roma, indirizzato alla finalità di progresso nella utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, che lo Stato italiano ha fatto propria»). Ma già nel 1987, il referendum sul nucleare fu ritenuto non lesivo di

---

<sup>6</sup> Si tratta della parte del quesito che chiede di abrogare l'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. È una disposizione che reca abrogazione dell'articolo 10 della legge n. 1860 del 1962, e degli articoli da 1 a 7, nonché 20, 22 e 23, della legge n. 393 del 1975. L'articolo 10 della legge n. 1860 del 1962 consentiva di ascrivere valenza di pubblica utilità alle opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari; la norma, in realtà, fu superata dalla valenza attribuita *ope legis* a tutte le opere pubbliche (oggetto di avvenuta approvazione) dalla legge n. 1 del 1978, poi consacrata nel testo unico espropriativo (d. lgs. n. 327 del 2001) e nel codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 163 del 2006). Quanto all'abrogazione dei citati articoli della legge n. 393 del 1975, i primi sette articoli disciplinavano la procedura con cui l'ENEL - allora monopolista legale - era autorizzata a localizzare la centrale nucleare ed a costruire l'impianto (in ogni caso senza la procedura CIPE di superamento del dissenso, caduca dal referendum del 1987). La reviviscenza di questa disciplina, nel contesto successivo al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non avrebbe comunque potuto significare riacquisto del monopolio legale, oramai superato dalla normativa del 1999 di diretta derivazione comunitaria. Quanto all'articolo 20 (estensione della procedura speciale alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL), 22 (procedure per Montalto, Molise ed ulteriori quattro centrali) e 23 (carta CNEN di individuazione dei siti suscettibili di insediamento di centrali ed impianti nucleari) della legge del 1975, è evidente che attengono ad un vecchio ordinamento di settore, oramai non aggiornato rispetto all'evoluzione della materia anche secondo gli *standard* internazionali.

obblighi internazionali<sup>7</sup>, perché concerneva esclusivamente profili di politica interna (che per la sentenza n. 25 del 1987 erano quelli relativi ai rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale, alla distribuzione della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari, nonché alla facoltà dell'Enel di promuovere la costituzione di società con imprese o enti stranieri ovvero di assumervi partecipazioni, se aventi quale scopo la realizzazione o l'esercizio di impianti elettronucleari).

Del resto, la Corte - con la sentenza n. 278 del 2010 - aveva affermato che le norme di detto Trattato, quelle della direttiva 25 giugno 2009, n. 2009/71/EURATOM (*Direttiva del consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*) e quelle contenute nella legge 19 gennaio 1998, n. 10 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, fatta a Vienna il 20 settembre 1994*), non pregiudicano «la discrezionalità dello Stato italiano nello “stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia” (punto 9 del Considerando della direttiva n. 2009/71/EURATOM)», ma impongono «solo, una volta che il legislatore nazionale abbia optato per l'energia atomica, nella misura ritenuta opportuna, misure e *standard* di garanzia “per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione” (punto 5 dell'appena citato Considerando)».

A questo recente orientamento la pronuncia di ammissibilità citata (n. 28 del 2011) s'è richiamata, ritenendo che il Trattato EURATOM "non contiene prescrizioni specifiche, che vincolino gli Stati ad installare centrali nucleari, o a non vietarle, e ciò neppure a livello di collaborazione nel quadro degli obiettivi dei Trattati, contenendo, invece, obblighi specifici in tema di ricerca e sicurezza"; nella stessa direzione vanno elementi sistematici sopraggiunti, come la Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 e l'articolo 194, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), entrato in vigore il 1° dicembre 2009: "*In definitiva, l'inesistenza di un preciso obbligo di realizzare o mantenere in esercizio impianti per la produzione di energia nucleare conduce ad escludere che la richiesta referendaria si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da convenzioni internazionali o da norme comunitarie*".

---

<sup>7</sup> Segnatamente, il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, se secondo la Corte mira ad agevolare investimenti e ad incoraggiare iniziative in grado di «assicurare la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità» (art. 2, lettera c) ed il «progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare».

## **IL QUESITO DICHIARATO AMMISSIBILE E I SUOI EFFETTI**



SENTENZA N. 28  
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;"

nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.";

art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: " , con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";

art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”;

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”;

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”;

art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”;

art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”;

art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”;

art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»”;

art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”;

art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”;

art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”;

art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”;

art. 26;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”;

art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”;

art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”;

art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti,”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”;

art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie,”;

art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”;

art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia di fonte nucleare”;

nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle seguenti parti:

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”;

art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”;

art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”;

art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”;

art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”;

art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;

art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”;

art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”;

art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”;

art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”;

art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”;

art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”;

art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione,”;

art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale,”;

art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali,”;

art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici,”;

art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma,”;

art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi,”;

art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”;

art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese,”;

art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare,”;

art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”;

l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24;

art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”;

art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”;

art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”;

art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9”;

art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2”;

art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”;

art. 29;

art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenuti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenuti dalle attività disciplinate da norme precedenti”;

art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.”;

art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.”;

l'intero Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione", contenente gli artt. 31 e 32;

art. 33;

art. 34;

art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.", giudizio iscritto al n. 153 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 6-7 dicembre 2010 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Alessandro Pace per i presentatori Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, Carlo Malinconico per il Movimento Fare Ambiente MED – ONLUS e per l'Associazione italiana nucleare, AIN, e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Ritenuto in fatto

1. – L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2010, serie generale, n. 82, con annunci di rettifica nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2010, n. 87, del 16 aprile 2010, n. 88, e del 20 aprile 2010, n. 91), promossa da diciotto cittadini italiani, sul quesito, così modificato:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;"

nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”;

art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”;

art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”;

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”;

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”;

art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”;

art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”;

art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”;

art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»”;

art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”;

art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”;

art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle

opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”;

art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”;

art. 26;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,”;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l'esercizio e la”;

art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”;

art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”;

art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti,”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”;

art. 29, comma 5, lettera h): “h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”;

art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all'esercizio o”;

art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l'energia di fonte nucleare”;

nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei

sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti:

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico";

art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";

art. 1, comma 1, lettera a): "a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse";

art. 1, comma 1, lettera b): "b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari,";

art. 1, comma 1, lettera c): "c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati";

art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future";

art. 1, comma 1, lettera g): "g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";";

art. 1, comma 1, lettera h): "h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.";

art. 2, comma 1, lettera b): "b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari,";

art. 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari,";

art. 2, comma 1, lettera e): "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le

infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”;

art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”;

art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”;

art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

art. 3, comma 1, lettera a): “a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”;

art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”;

art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;”;

art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”;

art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”;

art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”;

art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”;

art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”;

art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”;

art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”;

l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24;

art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”;

art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”;

art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”;

art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9”;

art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2”;

art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”;

art. 29;

art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenuti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferimento ai rifiuti radioattivi rinvenuti dalle attività disciplinate da norme precedenti”;

art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume

complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'art. 23 comma 4.”;

art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.”;

l'intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32;

art. 33;

art. 34;

art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”».

2. – L'Ufficio centrale per il referendum ha provveduto alla modifica del quesito n. 5 in considerazione del fatto che l'articolo 41 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), contenuto nella proposta dei richiedenti, era stato abrogato dall'articolo 4, comma 1, n. 43 dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), ed era stato riprodotto, con eliminazione delle parole «di potenza termica superiore a 400MW, nonché», nell'art. 133, lettera o) del d.lgs. n. 104 del 2010 e che il Comitato promotore aveva chiesto che «la richiesta referendaria sia estesa alle successive modificazioni di legge».

2.1. – L'Ufficio centrale, dato atto di siffatta modificazione, ha quindi espunto dal quesito formulato dai proponenti il riferimento all'art. 41 della legge n. 99 del 2009, inserendo l'art. 133, lettera o) del d.lgs. n. 104 del 2010, nei termini risultanti dal quesito sopra trascritto ed ha attribuito al medesimo il seguente titolo: «Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme».

3. – Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 12 gennaio 2011, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. – In data 27 dicembre 2010, i presentatori del referendum hanno depositato una memoria illustrativa, in cui precisano che il quesito referendario riguarda essenzialmente l'abrogazione del «preannuncio» contenuto nell'articolo 7 comma 1 lettera d) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (che ipotizzava la «realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia

nucleare») e talune disposizioni volte a permettere la produzione di energia elettrica nucleare e, più in generale, a realizzare nel territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare. La richiesta sarebbe, quindi, identica nell'oggetto a quella ritenuta già ammissibile dalla sentenza n. 25 del 1987. Il quesito sarebbe pertanto ammissibile sia sotto il profilo del requisito dell'omogeneità, in quanto riguardante disposizioni accomunate da una medesima ratio, sia sotto il profilo della chiarezza, in quanto la volontà popolare si ispirerebbe ad una ratio puntuale, nella quale è «incorporata l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo».

La richiesta tenderebbe, infatti, ad impedire, mediante l'abrogazione popolare di norme "facoltizzanti", la possibilità di istituire e attivare strutture e centrali capaci di produrre e sfruttare l'energia nucleare elettrica.

L'obiettivo immediato e diretto del quesito sarebbe del resto chiaramente evidenziato già dalla proposta abrogazione del comma 1, lettera d), dell'art. 7 del citato d.l. n. 112 del 2008 che enuncia, tra gli obiettivi della strategia energetica nazionale, la realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare.

Osservano i promotori, inoltre, che prima dell'entrata in vigore delle disposizioni oggetto del quesito, la disciplina in materia di sorgenti e impianti nucleari era contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane). Inoltre, la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. – Legge comunitaria 2007), all'articolo 22, aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM.

L'abrogazione della legislazione nazionale attuativa di tali direttive non costituirebbe, tuttavia, l'oggetto della presente richiesta referendaria appunto perché essa non facoltizzava, direttamente o indirettamente, la «realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare».

La permanenza in vigore delle discipline pregresse, quindi, a giudizio dei presentatori, non renderebbe disomogeneo il contesto normativo "di risulta", perché esse riguarderebbero materie diverse dall'avvio di produzione di energia nucleare.

La difesa dei presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sui referendum aventi ad oggetto norme elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le condizioni poste da detta giurisprudenza. In particolare, esso sarebbe «dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed omogeneità, in quanto risponde ad una matrice razionalmente unitaria»; inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente la normativa, senza sostituirla con una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.

5. – Hanno depositato memorie il Movimento Fare Ambiente MED – ONLUS e l'Associazione italiana nucleare, AIN, entrambi sollecitando la declaratoria di inammissibilità del quesito referendario.

6. – Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 sono intervenuti l'avvocato Alessandro Pace per i presentatori Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta. Sono stati, altresì, sentiti gli avvocati Carlo Malinconico per Fare Ambiente MED – ONLUS e per l'Associazione italiana nucleare, AIN, e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Considerato in diritto

1. – La richiesta di referendum abrogativo, così come modificata dall'Ufficio centrale per il referendum ed innanzi trascritta, sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda una molteplicità di disposizioni, e di frammenti di disposizioni, che disciplinano la costruzione e l'esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica, contenute: nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); nel decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

2. – In linea preliminare, dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, devono essere ritenuti ammissibili gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), interessati alla decisione sull'ammissibilità del referendum (sentenze n. 15 del 2008, n. 49, n. 48, n. 47, n. 46 e n. 45 del 2005).

3. – Il quesito è ammissibile.

3.1. – La richiesta referendaria non viola, anzitutto, i limiti stabiliti dall'art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, poiché le leggi delle quali si chiede l'abrogazione, di cui in epigrafe, non rientrano fra quelle per le quali detta norma esclude il ricorso all'istituto referendario. In particolare, essa non si pone in contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Al riguardo, occorre osservare che questa Corte, in relazione a proposte referendarie concernenti profili della disciplina in materia di energia nucleare, con una prima, risalente, sentenza, ritenne che il Trattato EURATOM mirasse ad agevolare investimenti e ad incoraggiare iniziative in grado di «assicurare la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità»

(art. 2, lettera c) ed il «progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare». Da tale premessa la pronuncia desunse che l'eventuale abrogazione della normativa investita dal quesito, in quanto «strettamente collegata al richiamato ambito di operatività del Trattato di Roma, indirizzato alla finalità di progresso nella utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, che lo Stato italiano ha fatto propria», avrebbe comportato una «violazione di un fondamentale impegno assunto dallo Stato italiano con l'adesione al Trattato di Roma», vanificando l'obbligo di cooperazione imposto dall'articolo 192 del Trattato medesimo (sentenza n. 31 del 1981).

In seguito, questa premessa non è stata, sostanzialmente, disattesa dalla sentenza n. 25 del 1987, che pure ritenne ammissibili tre richieste di referendum relative ad alcune disposizioni in materia di disciplina delle centrali elettronucleari, avendo tuttavia cura di sottolineare, significativamente, che esse avevano «un oggetto diverso da quella che ha dato luogo alla sentenza n. 31 del 1981», poiché concernevano esclusivamente profili di politica interna relativi ai rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale, alla distribuzione della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari, nonché alla facoltà dell'Enel di promuovere la costituzione di società con imprese o enti stranieri ovvero di assumervi partecipazioni, se aventi quale scopo la realizzazione o l'esercizio di impianti elettronucleari.

L'interpretazione delle norme del Trattato EURATOM, da ultimo, ha costituito oggetto della sentenza n. 278 del 2010 che, in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, ha, invece, affermato che le norme di detto Trattato, quelle della direttiva 25 giugno 2009, n. 2009/71/EURATOM (Direttiva del consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari) e quelle contenute nella legge 19 gennaio 1998, n. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, fatta a Vienna il 20 settembre 1994), non pregiudicano «la discrezionalità dello Stato italiano nello “stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia” (punto 9 del Considerando della direttiva n. 2009/71/EURATOM)», ma impongono «solo, una volta che il legislatore nazionale abbia optato per l'energia atomica, nella misura ritenuta opportuna, misure e standard di garanzia “per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione” (punto 5 dell'appena citato Considerando)».

A questo recente orientamento va data continuità, in considerazione sia dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina in esame, sia della precisazione pure operata da questa Corte, secondo la quale, affinché il limite in questione operi, «non è sufficiente che la richiesta referendaria si riferisca a materia la quale abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma è necessario che essa si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da convenzioni internazionali, sicché, in caso di abrogazione, sia pure attraverso il mezzo di democrazia diretta, della norma di attuazione dell'obbligo suddetto, possa sorgere una responsabilità dello Stato» (sentenza n. 63 del 1990).

L'art. 2, lettera c), del citato Trattato, benché indichi che tra le finalità dell'EURATOM vi è quella di assicurare la «realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità», precisa, infatti, che essa deve essere realizzata «nelle condizioni previste dal presente trattato». Tuttavia,

quest'ultimo non contiene prescrizioni specifiche, che vincolino gli Stati ad installare centrali nucleari, o a non vietarle, e ciò neppure a livello di collaborazione nel quadro degli obiettivi dei Trattati, contenendo, invece, obblighi specifici in tema di ricerca e sicurezza. L'esatta identificazione dell'obbligo di cooperazione menzionato dall'art. 192 del Trattato richiede, inoltre, di tenere conto dell'evoluzione della disciplina in questione, da esaminare altresì nel contesto di quella più generale stabilita dall'Unione europea in materia di energia.

Al riguardo, assume rilievo la Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, avente ad oggetto «Una politica energetica per l'Europa», del 10 gennaio 2007, la quale, al punto 3.8, dedicato al «futuro dell'energia nucleare», indica espressamente che «spetta ad ogni Stato membro decidere se ricorrere all'energia nucleare», pur precisando che, «qualora il livello di energia nucleare diminuisse nell'UE, questa riduzione deve assolutamente essere sincronizzata con l'introduzione di altre fonti energetiche a basse emissioni di carbonio per la produzione di elettricità».

Inoltre, e con riferimento ad un più generale contesto, il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha inserito nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Titolo XXI, dedicato alla «Energia», il cui art. 194, paragrafo 2, attribuisce al Parlamento europeo ed al Consiglio l'adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ma stabilisce che «esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c)» (art. 194, n. 2). L'art. 192, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, a sua volta, prevede che «il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni» può adottare «misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo» che, tuttavia, fino ad oggi non sono state adottate, con la conseguenza che la discrezionalità di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, in ordine alla scelta di realizzare o meno impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibile nucleare, resta piena.

In definitiva, l'inesistenza di un preciso obbligo di realizzare o mantenere in esercizio impianti per la produzione di energia nucleare conduce ad escludere che la richiesta referendaria si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da convenzioni internazionali o da norme comunitarie.

3.2. – Ad un giudizio positivo deve, altresì, pervenirsi in ordine ai requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità del quesito.

Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, benché contenute in molteplici atti legislativi, sono, infatti, tra loro strettamente connesse, in quanto sono tutte accomunate dalla eadem ratio, di essere strumentali a permettere la costruzione o l'esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica. La matrice razionalmente unitaria di dette norme comporta che il quesito in esame incorpora l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo, consistente nell'intento di impedire la realizzazione e la gestione di tali centrali, mediante l'abrogazione di tutte le norme che rendono possibile

questo effetto. Pertanto, l'elettore è messo in condizione di esprimersi, con un'unica risposta, affermativa o negativa, su di una questione ben determinata nel contenuto e nelle finalità ed il quesito è idoneo al conseguimento del succitato scopo, quale risulta anche dal titolo formulato dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. L'esigenza di garantire al medesimo univocità ed omogeneità giustifica che in esso siano state talora incluse singole parole o singole frasi di alcune delle disposizioni che ne costituiscono oggetto, benché esse, isolatamente considerate, siano prive di autonomo significato normativo (sentenza n. 17 del 2008).

Il quesito, nonostante sia caratterizzato dalla tecnica del ritaglio, mira, inoltre, a realizzare un effetto di ablazione puro e semplice della disciplina concernente la realizzazione e gestione di nuove centrali nucleari e, perciò, non è connotato dal carattere della manipolatività; tale tecnica, nella specie, è anzi giustificata dall'esigenza di non incidere sulla regolamentazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e degli impianti nucleari non in esercizio, palesemente estranea rispetto allo scopo avuto di mira dai presentatori del referendum.

Non incide, infine, sui requisiti della chiarezza ed univocità la circostanza che una delle disposizioni oggetto del quesito (art. 35 del d.lgs. n. 31 del 2010) ha espressamente abrogato alcune preesistenti norme concernenti la disciplina in esame. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine all'idoneità di queste ultime norme a permettere la realizzazione e la gestione di centrali nucleari, l'abrogazione, a seguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è, infatti, inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono state già espunte dall'ordinamento (sentenza n. 31 del 2000).

per questi motivi

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 6-7 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
(convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)	
Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
Articolo 7  <i>Strategia energetica nazionale</i>	Articolo 7  <i>Strategia energetica nazionale</i>
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:	1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;	a) <i>identica</i> ;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;	b) <i>identica</i> ;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;	c) <i>identica</i> ;
<b>d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;</b>	<i>abrogata</i>
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;	d-bis) <i>identica</i> ;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione	e) <i>identica</i> ;

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
tecnologica;	
<i>f)</i> sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.	<i>g) identica;</i>

<b>Legge 23 luglio 2009, n. 99</b>	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
Articolo 25	Articolo 25
<i>Delega al Governo in materia nucleare</i>	<i>Delega al Governo in materia nucleare</i>
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina <b>della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare</b>, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data</p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. <b>Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.</b></p>	<p>di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi.</p>
<p>2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>
<p>a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>
<p>c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, <b>con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;</b></p>	<p>c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito;</p>
<p>d) previsione delle modalità <b>che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare</b> per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;</p>	<p>d) previsione delle modalità per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;</p>
<p>e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la</p>	<p>e) <i>identica;</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;	
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall' articolo 120 della Costituzione;	<i>f) identica;</i>
g) previsione che <b>la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per</b> la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o <b>per</b> lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;	g) previsione che la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento	<i>h) identica;</i>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;</p>	
<p><b>i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;</b></p>	<p><i>abrogata</i></p>
<p>l) previsione che <b>gli oneri relativi ai</b> controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, <b>siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere</b> svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;</p>	<p>l) previsione che controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;</p>
<p>m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi</p>	<p><i>m) identica;</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;	
<b>n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;</b>	<i>abrogata</i>
<b>o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;</b>	<i>o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte;</i>
<i>p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;</i>	<i>p) identica;</i>
<b>q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.</b>	<i>abrogata</i>
<b>3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.</b>	<i>Abrogato</i>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<b>79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».</b>	
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.	5. <i>Identico.</i>
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	6. <i>Identico.</i>
7. All' articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  «2- <i>bis</i> . Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2».	7. <i>Identico.</i>
<b>Articolo 26</b>  <i>Energia nucleare</i>	<i>Abrogato</i>
<b>1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e</b>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.</p> <p>2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.</p>	
(...)	(...)
Articolo 29  <i>Agenzia per la sicurezza nucleare</i>	Articolo 29  <i>Agenzia per la sicurezza nucleare</i>
<p>1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti <b>gli impieghi pacifici dell'energia nucleare</b>, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti <b>sia da impianti di produzione di elettricità sia</b> da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla <b>costruzione, l'esercizio e la</b> salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari,</p>	<p>1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.</p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
comprese le loro infrastrutture e la logistica.	
2. L’Agenzia è composta dalle strutture dell’attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA e dalle risorse dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell’Agenzia che le verranno associate.	2. <i>Identico.</i>
3. L’Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.	3. <i>Identico.</i>
4. L’Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, <b>nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale</b> e nel rispetto del diritto alla salute e all’ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L’Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L’Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d’interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.	4. L’Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e all’ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L’Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L’Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d’interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L’Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:	5. <i>Identico:</i>
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento	a) <i>identica;</i>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell’Agenzia;	
b) l’Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;	b) <i>identica</i> ;
c) l’Agenzia svolge ispezioni <b>sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture</b> , al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l’ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;	c) l’Agenzia svolge ispezioni al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l’ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell’Agenzia, nell’esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;	d) <i>identica</i> ;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l’Agenzia richiede ai soggetti responsabili <b>del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti</b> , la trasmissione di dati, informazioni e documenti;	e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l’Agenzia richiede ai soggetti responsabili la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l’Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;	f) <i>identica</i> ;
g) l’Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive, <b>diffidare i titolari delle autorizzazioni</b> e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza <b>da parte dei medesimi soggetti</b> alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse	g) l’Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività <b>di cui alle autorizzazioni</b> e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni <b>medesime</b>. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;</p>	<p>i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;</p>
<p><b>h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed</b></p>	<p><i>abrogata</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<b>all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;</b>	
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione <b>all'esercizio o</b> allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA);	i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.	l) <i>identica</i> ;
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.	6. <i>Identico</i> .
7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.	7. <i>Identico</i> .
8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono	8. <i>Identico</i> .

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell’Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all’audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell’Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell’ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall’Agenzia.</p>	
<p>9. Il presidente dell’Agenzia ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell’Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>10. Sono organi dell’Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall’Agenzia all’unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell’articolo 2403 del codice civile, sull’osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>
<p>11. I compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell’Agenzia. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell’ISPRA e dell’ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<p>12. Gli organi dell’Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>
<p>13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.</p>	
<p>14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.</p>	<p>14. <i>Identico.</i></p>
<p>15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di</p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.</p>	
<p>16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.</p>	<p>16. <i>Identico.</i></p>
<p>17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo</p>	<p>17. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>economico, sono trasferite all’Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l’invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.</p>	
<p>18. Nelle more dell’avvio dell’ordinaria attività dell’Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l’Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell’Agenzia, determinati in 500.000 euro per l’anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.</p>	<p>18. <i>Identico.</i></p>
<p>19. Per l’amministrazione e la contabilità dell’Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al</p>	<p>19. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.</p>	
<p>20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall' articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all' articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.</p>	<p>20. <i>Identico.</i></p>
<p>21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela</p>	<p>21. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell’Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.	
22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	22. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31</b>	
<i>Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99<sup>8</sup></i>	
Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 <i>Oggetto</i>	Articolo 1 <i>Oggetto</i>
1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina <b>della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare</b> , dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:	1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:
<b>a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;</b>	<i>abrogata;</i>
<b>b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;</b>	<i>abrogata;</i>

<sup>8</sup> Il quesito referendario propone l'abrogazione delle parti del titolo qui indicate con il **neretto**.

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;</b></p>	<p><i>abrogata;</i></p>
<p>d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;</p>	<p>d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;</p>
<p>e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;</p>	<p><i>e) identica;</i></p>
<p>f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;</p>	<p><i>f) identica;</i></p>
<p><b>g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";</b></p>	<p><i>abrogata;</i></p>
<p><b>h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.</b></p>	<p><i>abrogata;</i></p>
<p>Articolo 2 <i>Definizioni</i></p>	<p>Articolo 2 <i>Definizioni</i></p>
<p>1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
a) "Agenzia" è l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;	a) <i>identica</i> ;
<b>b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;</b>	<i>abrogata</i>
<b>c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;</b>	<i>abrogata</i>
d) "Conferenza unificata" è la Conferenza prevista all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;	d) <i>identica</i> ;
<b>e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;</b>	<i>abrogata</i>
<b>f) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di</b>	<i>abrogata</i>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<b>autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;</b>	
g) "AIEA" è l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;	g) <i>identica</i> ;
h) "AEN-OCSE" è l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi.	h) <i>identica</i> ;
i) "deposito nazionale" è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti <b>dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti</b> dalla pregressa gestione di impianti nucleari.	i) "deposito nazionale" è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.
l) "Strategia nucleare" indica il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare.	l) <i>identica</i> .
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;"><i>Strategia del Governo in materia nucleare</i></p>	
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un	1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>documento programmatico, <b>con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare.</b> Il documento indica <b>la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,</b> gli interventi in materia di ricerca e formazione, <b>valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,</b> riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, <b>benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.</b></p>	<p>documento programmatico. Il documento indica gli interventi in materia di ricerca e formazione, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra.</p>
<p><b>2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>3. La Strategia nucleare indica, in particolare:</p>	<p>3. <i>Identico:</i></p>
<p><b>a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;</b></p>	<p><i>abrogata</i></p>
<p><b>b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;</b></p>	<p><i>abrogata</i></p>
<p><b>c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici</b></p>	<p><i>abrogata</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<b>nazionali ed i relativi archi temporali;</b>	
<b>d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;</b>	<i>abrogata</i>
<b>e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;</b>	<i>abrogata</i>
<b>f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;</b>	<i>abrogata</i>
<b>g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli impianti dismessi;</b>	<b>g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti dismessi;</b>
<b>h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;</b>	<i>abrogata;</i>
<b>i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;</b>	<i>abrogata;</i>
<b>l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e</b>	<i>abrogata;</i>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<b>arricchimento del combustibile nucleare.</b>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROCEDIMENTO UNICO PER LA LOCALIZZAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI; DISPOSIZIONI SUI BENEFICI ECONOMICI PER LE PERSONE RESIDENTI, GLI ENTI LOCALI E LE IMPRESE; DISPOSIZIONI SULLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI</b></p>	<i>Abrogato</i>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Autorizzazione degli impianti nucleari</i></p> <p><b>1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Requisiti degli operatori</i></p> <p><b>1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>finanziarie, comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.</b></p> <p><b>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.</b></p> <p><b>3. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti i soggetti:</b></p> <p><b>a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;</b></p> <p><b>b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;</b></p> <p><b>c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;</b></p> <p><b>d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;</b></p> <p><b>e) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>stabiliti;</b></p> <p><i>f)</i> <b>che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.</b></p> <p><b>4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.</b></p> <p><b>5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p><i><b>Programmi di intervento degli operatori</b></i></p> <p><b>1. Gli operatori di cui all'articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello sviluppo economico, valutato il possesso dei requisiti da</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>parte dell'operatore, trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non riguarda la localizzazione degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari</i></p> <p><b>1. Gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari, richiedono all'Agenzia l'effettuazione delle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza, dandone contestuale informazione al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia accerta la rispondenza degli impianti ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari</i></p> <p><b>1. L'individuazione delle aree potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari segue i criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca,</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, con particolare riferimento ai seguenti profili:</b></p> <p><b>a) popolazione e fattori socio-economici;</b></p> <p><b>b) idrologia e risorse idriche;</b></p> <p><b>c) fattori meteorologici;</b></p> <p><b>d) biodiversità;</b></p> <p><b>e) geofisica e geologia;</b></p> <p><b>f) valore paesaggistico;</b></p> <p><b>g) valore architettonico-storico;</b></p> <p><b>h) accessibilità;</b></p> <p><b>i) sismo-tettonica;</b></p> <p><b>l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;</b></p> <p><b>m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;</b></p> <p><b>n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.</b></p> <p><b>2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.</b></p> <p><b>3. Ai fini di quanto stabilito nell'articolo 9, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta con proprio decreto - lo schema definitivo dei parametri di cui al comma 1. Tale decreto è adottato entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione di cui al comma 2, adeguando i parametri indicati nello schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni stesse deve essere adeguatamente motivato. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare</i></p> <p><b>1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.</b></p> <p><b>2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni.</b></p> <p><b>3. Al termine della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.</b></p> <p><b>4. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di rispettiva competenza, la Strategia e le</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>disposizioni di cui al comma 1 secondo le conclusioni della Valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così adeguati all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Istanza per la certificazione dei siti</i></p> <p><b>1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato - avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare.</b></p> <p><b>2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.</b></p> <p><b>3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti:</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5;</b></p> <p><b>b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;</b></p> <p><b>c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;</b></p> <p><b>d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;</b></p> <p><b>e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sulle aree;</b></p> <p><b>f) documentazione relativa alla valutazione preliminare di sicurezza di cui all'articolo 7;</b></p> <p><b>g) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali;</b></p> <p><b>h) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica;</b></p> <p><b>i) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;</b></p> <p><b>l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonché alla</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>coerenza del progetto con la Strategia nucleare.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Certificazione dei siti</i></p> <p><b>1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro 30 giorni della relativa ricezione.</b></p> <p><b>2. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli elementi richiesti.</b></p> <p><b>3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:</b></p> <p><b>a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9,</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>comma 4,</b></p> <p><b>b) alle scelte tecniche relative all'interazione sito-impianto,</b></p> <p><b>c) alla strategia nucleare di cui all'articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte.</b></p> <p><b>4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</b></p> <p><b>5. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato.</b></p> <p><b>6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.</b></p> <p><b>7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.</b></p> <p><b>8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>dei decreti sostitutivi di intesa.</b></p> <p><b>9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro trenta giorni il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione; il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12 è attribuito in via esclusiva all'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia.</b></p> <p><b>10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare procede adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.</b></p> <p><b>11. Per ciascun sito certificato l'operatore interessato deve presentare l'istanza di cui all'articolo 13, comma 1, entro ventiquattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di proroga da parte del medesimo operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine, l'inutile decorso di tale termine rende inefficace la certificazione del singolo sito e si</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>estingue il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12. Da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.</b></p> <p><b>12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato, con la procedura prevista dal presente articolo, una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Attività preliminari</i></p> <p><b>1. La certificazione del sito approvata, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interessata ovvero è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa costituisce titolo con il quale l'operatore può svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attività:</b></p> <p><b>a) effettuazione di rilievi;</b></p> <p><b>b) indagini geognostiche;</b></p> <p><b>c) indagini ambientali specifiche;</b></p> <p><b>d) allacci tecnologici di cantiere;</b></p> <p><b>e) recinzione delle aree.</b></p> <p><b>2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato secondo la normativa vigente.</b></p> <p><b>3. Nel caso in cui l'area sulla quale</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>l'operatore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non siano nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario dell'area è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazione. Qualora, per qualsivoglia motivo, l'operatore non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, l'operatore stesso provvede alla riduzione in pristino dell'area e, ove questa non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore</i></p> <p><b>1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato propone al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente, agli eventuali oneri derivanti si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera.</b></p> <p><b>2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti:</b></p> <p><b>a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;</b></p> <p><b>b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'articolo 5;</b></p> <p><b>c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti;</b></p> <p><b>d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.</b></p> <p><b>e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di sicurezza ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell'impianto e delle opere connesse, le</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;</b></p> <p><b>f) studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA;</b></p> <p><b>g) rapporto finale di sicurezza;</b></p> <p><b>h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:</b></p> <p><b>1) manuale per la gestione in qualità;</b></p> <p><b>2) regolamento di esercizio;</b></p> <p><b>3) schema di manuale operativo;</b></p> <p><b>4) programma delle prove funzionali a freddo;</b></p> <p><b>5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;</b></p> <p><b>6) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;</b></p> <p><b>i) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti;</b></p> <p><b>l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>rendono necessarie;</b></p> <p><b><i>m)</i> idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;</b></p> <p><b><i>n)</i> idonea documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, secondo le modalità fissate con il decreto di cui all'articolo 17;</b></p> <p><b><i>o)</i> documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;</b></p> <p><b><i>p)</i> stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 23, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.</b></p> <p><b>3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>4. L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.</b></p> <p><b>5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autorizzazioni di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.</b></p> <p><b>6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, con parere motivato delle rispettive commissioni e si adegua ai loro esiti.</b></p> <p><b>7. La commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS ed anche ai fini dell'AIA, effettua le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti. Resta ferma la valutazione dell'Agenzia con riguardo alla</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>localizzazione del sito.</b></p> <p><b>8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.</b></p> <p><b>9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.</b></p> <p><b>10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.</b></p> <p><b>11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.</b></p> <p><b>12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica.</b></p> <p><b>13. L'autorizzazione unica indica:</b></p> <p><b>a) l'identità del titolare dell'autorizzazione;</b></p> <p><b>b) la natura, le caratteristiche, la durata dell'impianto e delle opere connesse;</b></p> <p><b>c) il perimetro dell'installazione;</b></p> <p><b>d) la sua decorrenza e durata nonché la periodicità delle revisioni;</b></p> <p><b>e) i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell'impianto e delle sue infrastrutture a quanto prescritto;</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;</b></p> <p><b>g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;</b></p> <p><b>h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente;</b></p> <p><b>i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;</b></p> <p><b>l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilità.</b></p> <p><b>14. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia.</b></p> <p><b>15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica</i></p> <p><b>1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 33, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione</i></p> <p><b>1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è altresì responsabile:</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>a) della sicurezza dell'impianto;</b></p> <p><b>b) della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo;</b></p> <p><b>c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti;</b></p> <p><b>dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.</b></p> <p><b>2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.</b></p> <p><b>3. E' posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Relazione annuale del titolare dell'autorizzazione unica</i></p> <p><b>1. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente.</b></p> <p><b>2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente:</b></p> <p><b>a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;</b></p> <p><b>b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto;</b></p> <p><b>c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;</b></p> <p><b>d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente;</b></p> <p><b>e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente.</b></p> <p><b>3. Il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22 ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa</i></b></p> <p><b>1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori che rimangono in capo al titolare stesso.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti</i></p> <p><b>1. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.</b></p> <p><b>2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.</b></p> <p><b>3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.</b></p> <p><b>4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.</b></p> <p><b>5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi</i></p> <p><b>1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante l'esercizio dell'impianto nucleare, che vengono gestiti dall'operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, che possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di esecuzione impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale ed all'immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.</b></p> <p><b>3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti</i></p> <p><b>1. All'attività di disattivazione degli impianti attende la Sogin S.p.A. in coerenza con gli scopi statutari, le linee di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27 comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché delle vigenti disposizioni in materia.</b></p> <p><b>2. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.</b></p> <p><b>3. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, effettua una</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo.</b></p> <p><b>4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.</b></p> <p><b>5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.</b></p> <p><b>6. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Fondo per il "decommissioning"</i></p> <p><b>1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.</b></p> <p><b>2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'AEEG, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo è aggiornato ogni anno secondo gli indici definiti dall'AEEG e sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni.</b></p> <p><b>3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'AEEG che provvede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Comitati di confronto e trasparenza</i></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.</b></p> <p><b>2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.</b></p> <p><b>3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica.</b></p> <p><b>4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:</b></p> <p><b>a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;</b></p> <p><b>b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;</b></p> <p><b>c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'impianto nonché i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo 23 comma 4;</b></p> <p><b>d) il Prefetto o suo delegato;</b></p> <p><b>e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;</b></p> <p><b>f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</b></p> <p><b>g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;</b></p> <p><b>h) un rappresentante dell'ISPRA;</b></p> <p><b>i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</b></p> <p><b>l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;</b></p> <p><b>m) un rappresentante dell'Agenzia;</b></p> <p><b>n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>di quest'ultima;</b></p> <p><b>o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;</b></p> <p><b>p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;</b></p> <p><b>q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;</b></p> <p><b>r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.</b></p> <p><b>5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.</b></p> <p><b>6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli articoli 23 e 30.</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio</i></p> <p><b>1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo da parte dell'operatore alla corresponsione di benefici in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.</b></p> <p><b>2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:</b></p> <p><b>a) a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso, compreso nel programma di costruzione dell'impianto nucleare come assentito dall'autorizzazione unica; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 Euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata eccedente</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>il predetto livello;</b></p> <p><b>b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 Euro/MWh.</b></p> <p><b>3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.</b></p> <p><b>4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera a) e 3 sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 20 km dal perimetro dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>perequazione territoriale.</b></p> <p><b>5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata è definito lo schema-tipo delle convenzioni da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma 4 con le quali sono stabiliti criteri e modalità di corresponsione del beneficio di cui al comma 2, lettera a), così suddiviso:</b></p> <p><b>a) per il 40% a favore degli enti locali;</b></p> <p><b>b) per il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES e dell'ICI.</b></p> <p><b>6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5 lettera a), le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in tema di salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.</b></p> <p><b>7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il</b></p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>gas e sentiti gli enti locali interessati.</b></p> <p><b>8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.</b></p> <p><b>9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi dei benefici di cui al presente articolo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Decadenza dei benefici</i></p> <p><b>1. Nel caso in cui la realizzazione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente.</b></p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">PROCEDURE PER LA LOCALIZZAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL DEPOSITO NAZIONALE DESTINATO ALLO SMALTIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, DEL PARCO TECNOLOGICO E DELLE RELATIVE MISURE COMPENSATIVE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">PROCEDURE PER LA LOCALIZZAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL DEPOSITO NAZIONALE DESTINATO ALLO SMALTIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, DEL PARCO TECNOLOGICO E DELLE RELATIVE MISURE COMPENSATIVE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p style="text-align: center;"><i>Deposito nazionale e Parco tecnologico</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p style="text-align: center;"><i>Deposito nazionale e Parco tecnologico</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.</p> <p>2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.</p> <p>3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione del Centro di studi e sperimentazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>Articolo 26</p> <p><i>Sogin S.p.A.</i></p>	<p>Articolo 26</p> <p><i>Sogin S.p.A.</i></p>
<p>1. La Sogin S.p.A, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il soggetto responsabile <b>della disattivazione</b> degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:</p>	<p>1. La Sogin S.p.A, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:</p>
<p>a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>
<p>c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;</p>	<p>c) <i>identica;</i></p>
<p><b>d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo;</b></p>	<p>d) eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti;</p>
<p>e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in</p>	<p>e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in</p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
ordine alle attività da essa svolte, <b>al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.</b>	ordine alle attività da essa svolte.
2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere <i>c</i> ) ed <i>e</i> ) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera <i>d</i> ), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.	2. <i>Identico.</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;"><i>Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;"><i>Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico</i></p>
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'ALEA e dall'Agenzia <b>e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 9</b> , definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.	1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'ALEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.
2. Il progetto preliminare di massima contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicati:  <i>a)</i> documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi	2. <i>Identico.</i>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);</p> <p><i>b)</i> dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo;</p> <p><i>c)</i> identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;</p> <p><i>d)</i> indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;</p> <p><i>e)</i> criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;</p> <p><i>f)</i> indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;</p> <p><i>g)</i> indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;</p> <p><i>h)</i> indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;</p> <p><i>i)</i> ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.</p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative</p>	<p>4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative</p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all'articolo 30, <b>comma 2</b>.</p>	<p>sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all'articolo 30.</p>
<p>5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle Regioni interessate.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>
<p>8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.</p>	
<p>9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
<p>10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare</p>	<p>10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare</p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. <b>Si applica quanto previsto dall'articolo 12.</b> L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.</p>
<p>11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<p>12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compensative previste, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.</p>	
<p>13. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo modalità di cui all'articolo 28, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>
<p>14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico</p>	<p>14. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.</p>	
<p>15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.</p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>
<p>16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.</p>	<p>16. <i>Identico.</i></p>
<p>17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:</p> <p>a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;</p>	<p>17. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>b) il perimetro dell'installazione;</p> <p>c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;</p> <p>d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 28, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;</p> <p>e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.</p>	
<p>Articolo 28</p> <p><i>Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria</i></p>	<p>Articolo 28</p> <p><i>Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria</i></p>
<p>1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere la seguente documentazione:</p> <p>a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;</p> <p>b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;</p> <p>c) rapporto finale di analisi di</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>sicurezza;</p> <p><i>d)</i> documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) regolamento di esercizio;</li> <li>2) manuale operativo;</li> <li>3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;</li> <li>4) organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità.</li> </ol> <p><i>e)</i> elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;</p> <p><i>f)</i> idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;</p> <p><i>g)</i> documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;</p> <p>2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a)</i> valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;</li> <li><i>b)</i> richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;</li> <li><i>c)</i> acquisisce l'esito della Valutazione di</li> </ol>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;</p> <p>d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.</p> <p>3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 27.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato</i></p> <p><b>1. Le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari, sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratterizzazione, il condizionamento, il riconfezionamento, e delle misure compensative di cui all'articolo 30.</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure compensative</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure compensative</i></p>
<p>1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione</p>	<p>1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione</p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica <b> riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti.</b></p>	<p>del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica.</p>
<p><b>2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito in un ambito territoriale di 20 chilometri, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAMPAGNA DI INFORMAZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Campagna di informazione</i></p> <p><b>1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare,</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2.</p> <p>2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza nel settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.</p> <p>3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più</p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.</b></p> <p><b>4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i 90 giorni successivi all'approvazione di cui al comma 2.</b></p>	
<p><b>Articolo 32</b></p> <p><i>Realizzazione</i></p> <p><b>1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna di informazione è realizzata mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>TITOLO V</p> <p>NORME FINALI</p>	<p>TITOLO V</p> <p>NORME FINALI</p>
<p><b>Articolo 33</b></p> <p><i>Sanzioni penali</i></p> <p><b>1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da cinquecentomila a 5 milioni di euro. La presente disposizione non si applica alle</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 14, agli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, in relazione alle quali continua a trovare applicazione l'articolo 30 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.</p> <p>2. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dall'Agenzia nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, ad eccezione di quelle indicate al comma 13, lettera f), è punito con le pene previste dal comma 1, diminuite della metà.</p> <p>3. Il titolare dell'autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all'articolo 19, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da cinquantamila a cinquecentomila euro; alla stessa pena soggiace il produttore o detentore di rifiuti radioattivi generati da attività industriali e medicali che non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 18 comma 4.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Sanzioni amministrative</i></p> <p>1. Il titolare dell'autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all'articolo 16, comma 2 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.</p> <p>2. Il titolare dell'autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i</p>	<i>Abrogato</i>

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>test e le analisi di cui all'articolo 13, comma 13, lettera f) ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.</p> <p>3. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all'articolo 23 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 del predetto articolo e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 7 dell'articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.</p> <p>4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi 1 e 2, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.</p> <p>5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	

Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p><b>6. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Agenzia, con ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.</b></p> <p><b>7. Nei casi di maggiore gravità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell'autorizzazione.</b></p> <p><b>8. I ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Agenzia.</b></p>	
<p>Articolo 35</p> <p><i>Abrogazioni</i></p>	<p>Articolo 35</p> <p><i>Abrogazioni</i></p>
<p><b>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:</b></p> <p><b>a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;</b></p> <p><b>b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>2. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



<b>Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</b>	
<i>Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo</i>	
Testo vigente	Testo con le abrogazioni proposte dal quesito referendario
<p>Articolo 133</p> <p><i>Materie di giurisdizione esclusiva</i></p>	<p>Articolo 133</p> <p><i>Materie di giurisdizione esclusiva</i></p>
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, <b>ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare</b> , i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;	o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
(...)	(...)



## **I PRECEDENTI**



<b>Legge 10 gennaio 1983, n. 8</b>	
<i>Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi</i>	
Testo previgente	Testo con le abrogazioni approvate con referendum del 1987
Articolo unico	Articolo unico
<p><b>Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 , l'ENEL è tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:</b></p> <p><b>a) lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;</b></p> <p><b>b) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;</b></p> <p><b>c) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW;</b></p> <p><b>d) un contributo per ciascun KW di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Testo previgente	Testo con le abrogazioni approvate con referendum del 1987
<p><b>entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:</b></p> <p><b>lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;</b></p> <p><b>lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;</b></p> <p><b>lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone.</b></p>	
<p><b>L'ENEL è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.</b></p>	<i>Abrogato</i>
<p><b>Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL, in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge.</b></p>	<i>Abrogato</i>
<p><b>Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile, non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone e di potenza nominale non inferiore a 1.200 MW, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'ENEL è tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum</b></p>	<i>Abrogato</i>

Testo previgente	Testo con le abrogazioni approvate con referendum del 1987
<b>pari a lire 8.000 per kW di potenza installata.</b>	
<b>Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di cui all'art. 3, primo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 85 , al comune nel cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'ENEA è tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'ENEA e i comuni interessati.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della</b>	<i>Abrogato</i>

Testo previgente	Testo con le abrogazioni approvate con referendum del 1987
<p>sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 , sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.</p>	
<p>Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.</p>	<i>Abrogato</i>
<p>Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ed alla loro finalizzazione sono regolate da apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni interessati, secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del</p>	<i>Abrogato</i>

Testo previgente	Testo con le abrogazioni approvate con referendum del 1987
<b>Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.</b>	
<b>Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le regioni che prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, numero 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita.</b>	<i>Abrogato</i>
Entro il termine di cui al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL procede, nei comuni interessati, ad udienze pubbliche di informazione, nonché alla pubblicizzazione di tutti gli atti istruttori attinenti la sicurezza e la protezione ambientale.	<i>Identico.</i>



<b>Legge 6 dicembre 1962, n. 1643</b>		
<i>Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche</i>		
Testo previgente	Testo previgente con le abrogazioni approvate con referendum del 1987 <sup>9</sup>	Testo vigente
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4.	E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4.	È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4.
L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività	L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività	L'ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo

<sup>9</sup> Il testo dell'articolo 1, comma settimo, della legge n. 1643 del 1962 era stato modificato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856 prima dello svolgimento del referendum del 1987. Conseguentemente il quesito referendario prevedeva l'abrogazione di una parte della citata legge n. 856 del 1973. In esito al referendum, il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 500 ha disposto l'abrogazione del primo comma dell'art. unico, legge 18 dicembre 1973, n. 856, limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari". Il presente testo a fronte riporta: nella prima colonna il testo della legge vigente al momento dello svolgimento del referendum; il testo comprendente le modificazioni conseguenti allo svolgimento del referendum stesso; il testo vigente, derivante da modificazioni successive al referendum (in particolare, il settimo comma è stato sostituito dagli attuali commi settimo e ottavo per effetto dell'art. 34, legge 9 gennaio 1991, n. 9). Per semplicità di lettura sono state omesse le indicazioni grafiche di tali modificazioni, ad eccezione dell'abrogazione recata in seguito all'esito del quesito referendario.

Testo previgente	Testo previgente con le abrogazioni approvate con referendum del 1987 <sup>9</sup>	Testo vigente
secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.	secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.	le direttive di un Comitato di Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.
Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.	Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.	Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.
Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.	Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.	Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni	Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni	Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni

Testo previgente	Testo previgente con le abrogazioni approvate con referendum del 1987 <sup>9</sup>	Testo vigente
trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.	trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.	trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.
L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.	L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.	L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.
L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a	L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a	L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di società per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività riconducibili ai fini propri dell'ente.

Testo previgente	Testo previgente con le abrogazioni approvate con referendum del 1987 <sup>9</sup>	Testo vigente
svolgere attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:	svolgere attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:	
a) l'attività di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia;	a) l'attività di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia;	
<b>b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;</b>	<i>abrogata</i>	
c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto.	c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto.	
		Gli atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al settimo comma, nonché le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facoltà di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma.
Il Ministro per l'industria e il commercio comunica	Il Ministro per l'industria e il commercio comunica	Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al

Testo previgente	Testo previgente con le abrogazioni approvate con referendum del 1987 <sup>9</sup>	Testo vigente
annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191.	annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191.	Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della L. 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.
Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.	Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.	
In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della, legge 21 marzo 1958, numero 259.	In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della, legge 21 marzo 1958, numero 259.	In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli artt. 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

263	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2479 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza"
264	Dossier	Atto del Governo n. 300 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati»
265	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2507 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
266	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518 "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"
267	Dossier	Atto del Governo n. 312 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti»
268	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754 e 2403 Testo unificato del 21 dicembre 2010 La riforma della legislazione portuale
269	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1969-B. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
270	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2322-A Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2010 <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>
271	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2537 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia
272	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2482 e abb. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".